

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (80)926

Vol. 1980/0289

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

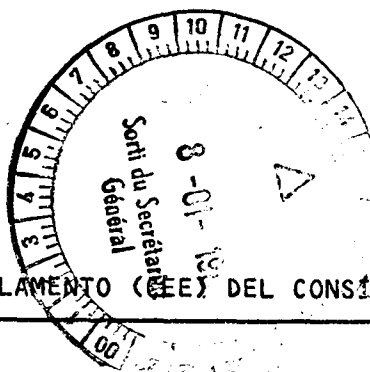
In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(80) 926 def.

Bruxelles, 24 dicembre 1980



PROPOSTA DI REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che fissa alcune misure provvisorie di conservazione e di gestione
delle risorse ittiche al largo delle coste occidentali della Groenlandia,
da applicare alle navi battenti bandiera di uno Stato membro

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(80) 926 def.

NOTA INTRODUTTIVA

Le consultazioni tra le delegazioni della Comunità e del Canada in ordine ai reciproci diritti di pesca nelle subzone NAFO 0+1 non si sono concluse in tempo per consentire di adottare prima del 31 dicembre 1980 un regolamento del Consiglio che fissi gli accordi definitivi per il 1981 in materia di conservazione e gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera di uno Stato membro.

Allo scopo di garantire una continuità nella regolamentazione comunitaria della pesca da applicare alle navi battenti bandiera di uno Stato membro in quest'area, in particolare con riferimento al riporto delle catture, è necessario approvare un regolamento provvisorio da applicare nel periodo 1° gennaio - 31 maggio 1981, ai sensi dell'articolo 103 del Trattato.

che fissa alcune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse ittiche al largo delle coste occidentali della Groenlandia, da applicare alle navi battenti bandiera di uno Stato membro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 103,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e il Canada hanno siglato un accordo di pesca a lungo termine che deve entrare in vigore nel 1981;

considerando che le delegazioni delle due parti hanno tenuto consultazioni in ordine ai reciproci contingenti di pesca per il 1981 nelle subzone NAFO 0+1;

considerando che dette consultazioni non sono state ultimate in tempo per consentire di approvare, prima del 31 dicembre 1980, accordi definitivi per la conservazione e la gestione delle risorse ittiche al largo delle coste occidentali della Groenlandia, da applicare alle navi battenti bandiera di uno Stato membro;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2166/80 del Consiglio (1), dell'11 agosto 1980, fissa per il 1980 alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche al largo delle coste occidentali della Groenlandia, da applicare alle navi battenti bandiera di uno Stato membro;

considerando la necessità, per garantire la continuità della regolamentazione comunitaria in materia di conservazione e di gestione delle risorse ittiche in quest'area, di approvare, entro il 31 dicembre 1980, accordi provvisori da applicare alle navi battenti bandiera di uno Stato membro finché non entreranno in vigore gli accordi definitivi per il 1981;

considerando che, al fine di rispettare questa scadenza, è necessario stabilire queste misure a titolo provvisorio in base all'articolo 103 del trattato,

.../...

(1) G.U. L n. 212 del 15 agosto 1980

glia nautiche dalle linee di base della zona di pesca della Danimarca.

Articolo 2

1. Le navi che svolgono un'attività di pesca nella zona di pesca della Danimarca, nell'ambito dei contingenti stabiliti all'articolo 1, rispettano le misure di conservazione e di controllo definite dal presente regolamento.
2. Le navi di cui al paragrafo 1 devono tenere un giornale di bordo nel quale sono indicati almeno gli elementi che figurano nell'allegato II.
3. Le navi di cui al paragrafo 1, di stazza lorda superiore a 80 t, trasmettono via radio alle autorità dello Stato di bandiera le informazioni specificate nell'allegato III, conformemente a quanto disposto in detto allegato.
4. Le lettere e cifre di immatricolazione delle navi di cui al paragrafo 1 devono essere chiaramente indicate sui due lati della prua e sulla sovrastruttura.

Articolo 3

Le autorità degli Stati membri devono ritrasmettere alla Commissione le informazioni ricevute dalle navi battenti la loro bandiera, secondo le modalità qui di seguito indicate:

1. Per le navi autorizzate a pescare nella zona canadese ed in quella comunitaria, i rapporti relativi agli ingressi e alle uscite che sono trasmessi il giorno stesso della loro ricezione.
2. I rapporti relativi alle catture settimanali che devono contenere le seguenti informazioni:
 - a) per le navi autorizzate a pescare nella zona canadese ed in quella comunitaria,
 - il nome della nave,
 - la data, l'ora e la posizione geografica della nave,
 - i quantitativi delle specie soggette a controllo catturati dopo la trasmissione precedente;
 - b) per le navi autorizzate a pescare unicamente nella zona comunitaria, un rapporto riepilogativo delle catture effettuate da ciascuna nave.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La zona cui si applica il presente regolamento è costituita dal settore delle zone di pesca della Danimarca e del Canada delimitato entro le sottozone 0 e 1 definite dalla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale.
2. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 3, le catture che le navi battenti bandiera di uno Stato membro sono autorizzate ad effettuare nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 maggio 1981 nella zona definita al paragrafo 1, sono limitate ai contingenti di cui all'allegato I.
3. Oltre ai contingenti di cui all'allegato I, i pescatori rivieraschi della Groenlandia sono autorizzati a pescare il gambero boreale entro un limite di 12 mi-

Articolo 4

Sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri conformemente all'articolo 3, la Commissione calcola la data alla quale saranno esauriti i contingenti stabiliti nell'allegato I ed informa gli Stati membri che da quella data in poi l'attività di pesca è vietata alle loro navi.

Articolo 5

Le competenti autorità degli Stati membri attuano le opportune misure necessarie all'applicazione del presente regolamento ed effettuano in particolare ispezioni periodiche delle navi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Articolo 6

Nel caso di infrazioni debitamente accertate, le competenti autorità degli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il nome della nave e le eventuali misure adottate.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

Contingenti di pesca

Specie	Parte della zona di cui all'articolo 1	Quantità (tonnellate)
Ippoglosso nero (<i>Rheinhardtius hippoglossoides</i>)	Totalità della zona	20 000
Pesce sorscio (<i>Coryphaenoides rupestris</i>)	Totalità della zona	6 400
Gambero boreale (<i>Pandalus borealis</i>)	Sottozona NAFO 1, oltre un limite di 12 miglia nautiche a partire dalle linee di base	
	— a Nord di 68 °N	3 000 ⁽¹⁾
	— a Sud di 68 °N	23 000 ⁽²⁾
	Sottozona NAFO 0	2 500

(1) Catture effettuate unicamente da pescatori rivieraschi della Groenlandia.

(2) Meno qualsiasi cattura effettuata nella sottozona NAFO 0.

ALLEGATO II

Ogni nave deve avere a bordo un giornale di bordo contenente i seguenti elementi:

- nome della nave;
 - numero esterno di identificazione;
 - (eventualmente) numero della licenza;
 - data;
 - giorno;
 - mese;
 - anno;
 - ora e posizione all'inizio dell'operazione;
 - profondità;
 - latitudine;
 - longitudine;
 - tipo di attrezzatura di pesca;
 - numero delle reti o di ami trainati;
 - dimensione delle maglie o degli ami;
 - catture ripartite per specie;
 - conservati/rigettati in mare (unicamente per la pesca al gambero);
 - totale per la giornata;
 - totale per il viaggio;
 - pesce lavorato oggi per l'alimentazione umana;
 - pesce lavorato oggi per la polverizzazione;
 - totale;
 - osservazioni;
 - firma del comandante;
 - nota indicante che, per ogni operazione di pesca con superamento del limite di separazione delle zone delle due parti, le catture sono attribuite alle due zone in ragione di metà per ciascuna.
-

- ALLEGATO III

1. Le informazioni da trasmettere via radio allo Stato di bandiera della nave e lo scadenario per la loro trasmissione sono i seguenti :

1.1. Ad ogni entrata nella zona di cui all'articolo 1, paragrafo 1, qui di seguito denominata « la zona » :

- a) le informazioni indicate al punto 1.4 ;
- b) i quantitativi ⁽¹⁾ catturati che si trovano nelle stive, ripartiti per specie.

Se le operazioni di pesca richiedono più di un'entrata giornaliera nella zona, è sufficiente un'unica comunicazione in occasione della prima entrata nella zona stessa.

1.2.1. Ad ogni uscita dalla zona :

- a) le informazioni indicate al punto 1.4 ;
- b) i quantitativi catturati dopo la precedente trasmissione ripartiti per specie ;
- c) i quantitativi di ciascuna specie trasbordati da quando la nave è entrata nella zona ed i dati per l'identificazione della nave sulla quale è stato effettuato il trasbordo ;
- d) i quantitativi, ripartiti per specie, sbarcati in un porto della Comunità da quando la nave è entrata nella zona ;
- e) i quantitativi, ripartiti per specie, rigettati in mare dopo la trasmissione precedente (soltanto per la pesca al gambero).

Se le operazioni di pesca richiedono più uscite quotidiane dalla zona, è sufficiente un'unica comunicazione in occasione dell'ultima uscita.

1.2.2. Un preavviso di partenza notificato almeno 48 ore prima dell'uscita prevista della nave dalla zona di cui sub 1.1 o dalla parte della divisione CIEM XIV che rientra nell'ambito giurisdizionale comunitario in materia di pesca.

1.3. Ogni settimana a decorrere dal settimo giorno successivo alla prima entrata della nave nella zona :

- a) le informazioni indicate al punto 1.4 ;
- b) i quantitativi catturati dopo la trasmissione precedente ripartiti per specie ;
- c) i quantitativi, ripartiti per specie, rigettati in mare dopo la trasmissione precedente.

1.4. a) Il nome, il segnale di chiamata, le cifre e le lettere di identificazione della nave ed il nome del comandante ;

- b) il numero della licenza, se la nave pesca sotto licenza ;
- c) il numero di serie del messaggio ;
- d) gli estremi per l'identificazione del tipo di messaggio ;
- e) la data, l'ora e la posizione geografica della nave.

2. Se, per motivi di forza maggiore, la comunicazione non può essere trasmessa dalla nave, il messaggio può essere trasmesso da un'altra nave per conto della prima.

3. Forma delle comunicazioni :

Le informazioni indicate al punto 1 comprendono i seguenti elementi che devono essere forniti nel seguente ordine :

- il nome della nave ;
- l'indicativo radio ;
- le lettere e cifre d'identificazione esterna ;
- il numero di serie di trasmissione per il viaggio di cui trattasi ;

⁽¹⁾ Ai sensi del presente allegato, i quantitativi sono espressi in tonnellate di peso vivo.

— gli estremi per l'indicazione del tipo del messaggio conformemente al seguente codice :

- messaggio, all'entrata nella zona : IN ;
- messaggio, all'uscita dalla zona : OUT ;
- messaggio settimanale : WKL ;
- la posizione geografica ;
- la data in cui si prevede di cominciare la pesca ;
- i quantitativi di pesce che si trovano nella stiva, ripartiti per specie ;
- i quantitativi, ripartiti per specie, rigettati in mare dopo la trasmissione precedente ;
- i quantitativi trasbordati dopo la trasmissione precedente, ripartiti per specie ;
- i quantitativi ripartiti per specie sbarcati in un porto della Comunità dopo la trasmissione precedente ;
- il nome del comandante.

4. Codice per indicare le specie nelle comunicazioni di cui sopra :

- A Gambero boreale (*Pandalus borealis*) ;
 - C Ippoglosso nero (*Rheinhardtius hippoglossoides*) ;
 - D Merluzzo (*Gadus morrhua*) ;
 - F Ippoglosso (*Hippoglossus hippoglossus*) ;
 - I Pesce sorscio (*Coryphaenoides rupestris*) ;
 - U Scorfano (*Sebastes marinus*) ;
 - R Altri.
-